

Le verifiche fiscali nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche



L'Aquila, 05 dicembre 2014 – dott. Camillo Gentile

Al momento della verifica si potrebbe accoglierli così ...



Gli argomenti

- Novità sulle sponsorizzazioni
- La tracciabilità delle movimentazioni finanziarie
- Profili di responsabilità

Novità



Novità

- Di cosa si tratta
- Normativa
- Esempio
- Decorrenza ed applicabilità delle nuove norme

Novità – Di cosa si tratta

Art. 29 del D. Lgs. semplificazioni

Novità – Di cosa si tratta

• La detrazione forfettaria iva sulle sponsorizzazioni aumenta dal 10% al



Novità - Normativa

- La modifica riguarda l'art. 74, co. 6, terzo periodo del D.P.R. 633/72.
- L'effetto di tali modifiche è quello di risolvere una questione che ha determinato sempre incertezza tra gli operatori.
- In particolare con riferimento alla necessità di distinguere tra spese di sponsorizzazione e di pubblicità con tutte le conseguenze del caso sia per l'Asd che per l'impresa committente.

Novità - Normativa

 La nuova norma ha il preciso scopo di parificare, per i soggetti in regime di 391/98, il trattamento delle prestazioni di sponsorizzazione con quelle di pubblicità.

(sponsorizzazione = pubblicità)

• Tale modifica viene operata sia in un'ottica di semplificazione ma anche di "riduzione del contenzioso" collegato alla difficoltà di distinguere le une dalle altre, difficoltà che ha generato infinite contestazioni ed un rilevante dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Novità - Esempio

Esempio

Sponsorizzazione pari ad € 50.000 + iva al 22% → iva : € 11.000 → Tot.Fattura € 61.000

Prima: si sarebbe dovuto versare all'erario una somma pari al 90% dell'iva esposta in fattura: I I.000 x 90%= 9.900 trattenendo € I.100 quale detrazione iva forfettizzata sugli acquisti e quale ulteriore risorsa finanziaria (rispetto all'imponibile) per le proprie finalità istituzionali.

Novità – Esempio

Esempio

Oggi: si deve versare all'erario una somma pari al 50% dell'iva esposta in fattura:



 $11.000 \times 50\% = 5.500$



trattenendo € 5.500 quale detrazione iva forfettizzata sugli acquisti e quale ulteriore risorsa finanziaria (rispetto all'imponibile) per le proprie finalità istituzionali

Qual è la decorrenza delle nuove norme?



Per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della norma, qual è la detrazione iva applicabile?



Esempio

- Asd ha sottoscritto nei mesi di luglio/agosto contratti di sponsorizzazione per stagione 2014/2015: i pagamenti, come di prassi, sono diluiti nel corso della stagione e stabiliti come segue:
- > 1° acconto alla data di sottoscrizione;
- > 2° acconto entro il 31/12/2014;
- > Saldo entro il 30 giugno 2015.

Nel regime 398/91, pur trattandosi di un regime basato su logiche di cassa, assume rilevanza ai fini iva il momento di emissione della fattura, anche nei casi in cui lo stesso preceda l'incasso.

Quindi, per le fatture emesse prima dell'entrata in vigore della norma, anche se l'incasso è successivo, si deve applicare la detrazione iva forfettaria del 10%.

Se la fattura è emessa successivamente, anche in relazione a contratto stipulato in data anteriore, si applicherà la nuova detrazione del 50%.


- È in ogni caso auspicabile una pronuncia sul punto dell'A.F. per evitare che il contenzioso, invece di diminuire, aumenti.
- Il consiglio per le Asd che sono in procinto di stipulare contratti di sponsorizzazione, ovvero di fatturare dette operazioni senza avere impellenti necessità finanziarie, è di differire tali formalità e gli incassi relativi ad un momento successivo all'entrata in vigore della norma.

Sponsorizzazione e pubblicità tradizionale

PRINCIPALI DIFFERENZE

(Cass. Civ. 428/1996 - Ris. Min. Finanze n. 137/E del 1999)

SPONSORIZZAZIONE



PUBBLICITA'

Rapporto di
stretta connessione
tra la promozione del
nome o del marchio e
l'avvenimento
agonistico.

Viene istituito uno specifico abbinamento

l'attività promozionale è, rispetto all'evento, in rapporto di semplice occasionalità



I mezzi pubblicitari prescindono dallo svolgimento della manifestazione sportiva.

(es. cartelloni collocati ai margini di un campo sportivo, striscioni, manifesti o volantini promozionali dell'evento sportivo, richiami acustici o sonori)

Deducibilità ai fini imposte dirette

(Art. 90, comma 8, Legge 27 dicembre 2002 n. 289 – Legge Finanziaria 2003)

CORRISPETTIVO IN DENARO O IN NATURA

SPESA DI PUBBLICITA'

VOLTA ALLA PROMOZIONE
DELL'IMMAGINE O DEI PRODOTTI
DEL SOGGETTO EROGANTE
MEDIANTE UNA SPECIFICA ATTIVITA'
DEL BENEFICIARIO AI SENSI
DELL'ART. 108, COMMA 2 DEL TUIR

COSTITUISCE

Nel limite di importo annuo complessivamente non superiore ad euro 200.000

L'ECCEDENZA SARA' EVENTUALMENTE DEDUCIBILE IN CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO EROGANTE SECONDO LE REGOLE ORDINARIE PREVISTE DAL T.U.I.R.

Riepilogando:

- PUBBLICITA':
- Rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo
- Attività di promozione tramite cartelli ai margini del campo, striscioni, manifesti, pubblicazioni promozionali dell'evento sportivo, fanzine societaria
- L'Iva da versare sui proventi è pari al 50% dell'importo dell'iva indicato in fattura

Riepilogando:

- SPONSORIZZAZIONE:
- Stretta connessione tra evento sportivo e promozione di nome o marchio.
- Attività di promozione tramite abbigliamento sportivo (su maglie, su borse). Asd può anche sostituire propria denominazione con quella dello sponsor o anche in abbinamento
- L'iva da versare è pari al 90% → 50%

I nuovi trend accertativi

Sponsorizzazioni e pubblicità "antieconomiche" sotto la lente d'ingrandimento del fisco

Nuovo orientamento sposato dalla Corte di Cassazione in materia di qualificazione delle spese di rappresentanza rispetto a quelle di pubblicità e sponsorizzazione

Agenzia delle entrate

- Non contesta più la fittizietà totale o parziale di simili operazioni ma si limita alla più facile eccezione di ANTIECONOMICITÀ della spesa sostenuta dallo sponsor
- Settore più colpito è quello della sponsorizzazione sportiva a favore del quale sono state invece previste dal legislatore disposizioni di carattere premiale (art. 149 c. 4 T.U.I.R.; art. 90 c. 8 L. 289/02)

Agenzia delle entrate

 L' ADE contesta l'indeducibilità delle spese di sponsorizzazione e pubblicità riconoscendo al massimo una riqualificazione delle stesse come spese di rappresentanza => EFFETTO PEGGIORATIVO DI CONVENIENZA FISCALE

• Gli accertatori, invece di affannarsi alla ricerca di prove attestanti la natura fittizia dei costi dedotti o l'esistenza di corrispettivi gonfiati, si limitano a considerare indeducibile la spesa (totalmente o parzialmente) per difetto di inerenza ex art. 109 T.U.I.R.

Difesa del contribuente

 Produrre documentazione attestante l'esistenza di un effettivo contratto di sponsorizzazione



 Foto, striscioni, cartelloni e filmati che testimonino le concrete attività promozionali realizzate dall'Asd

Difesa del contribuente

- Contestare la pretesa inutilità e l'eccessivo costo dell'operazione
- Le valutazioni dell'ADE sono fatte ex post
 => si rischia di minare la libertà e la discrezione imprenditoriali
- Il rischio è di "spaventare" gli investitori ed impoverire le realtà del terzo settore che traggono da queste entrate risorse vitali

Difesa del contribuente

- La ratio della norma prevista dall'art. 90 L. 289/02 è proprio quella di incentivare l'investimento nel settore dilettantistico, altrimenti poco appetibile per gli imprenditori, introducendo un'importante presunzione agevolativa.
- Un attacco fondato sull'antieconomicità mette in pericolo la sopravvivenza stessa delle piccole realtà non commerciali senza scopo di lucro.

Recenti pronunce della Cassazione

SENTENZA N. 3433/2012

Sponsorizzazioni sportive equiparate alle spese di rappresentanza in quanto effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale ...



Quelle che contribuiscono ad accrescere il prestigio e l'immagine dello sponsor ed aumentano possibilità di sviluppo



SOSTENUTE SENZA CHE VI SIA UNA DIRETTA ASPETTATIVA DI RITORNO COMMERCIALE

Criterio della Cassazione

SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA:

Quelle sostenute per iniziative che tendono, anche non esclusivamente, a pubblicizzare prodotti, marchi e servizi

REALIZZATE PER OTTENERE UN INCREMENTO, PIU' O MENO IMMEDIATO, DELLE VENDITE DEL BENE PROMOSSO

Criterio della Cassazione

Tale presa di posizione e' in chiaro contrasto con la presunzione assoluta introdotta dal comma 8 dell'art. 90 l. 289/02 =>tale norma introduce una presunzione di legge, con inversione dell'onere della prova, circa la natura pubblicitaria di tali spese e, pertanto, integralmente deducibili

Criterio della Cassazione

Il riferimento al necessario ritorno economico appare un pretestuoso "REQUISITO SALVAGENTE" introdotto a suffragio delle posizioni assunte

R.M. 148/98=> ... "caratteristica precipua delle spese di rappresentanza è la loro gratuità, vale a dire la mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione" ...

In conclusione

Il mancato riconoscimento della natura di spesa pubblicitaria per un costo di sponsorizzazione entro la soglia di € 200.000 in favore di una ASD, supportato da contratto da cui si evinca la sinallagmaticità delle obbligazioni, corredato di foto ed elementi che diano concretezza alla promozione svolta, non può che risultare illegittima ed in contrasto con le norme di legge

Tracciabilità

- Cenni generali
- Riferimento normativo
- Requisiti soggettivi
- Requisiti oggettivi
- Modalità esecuzione
- Quadro sanzionatorio
- Quesiti
- Come difendersi
- Conclusioni
- Ultim'ora
- Riepilogo



Tracciabilità – Cenni generali

- Il legislatore ha introdotto serie di cautele volte a contrastare il fenomeno evasivo.
- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ovvero delle operazioni di incasso e di versamento superiori a € 516,46.
- Tentato di arginare il fenomeno della sovrafatturazione, movimenti di denaro in nero, distribuzione indiretta di utili.
- Ratio della norma: costituire strumento con funzione spiccatamente anti-elusiva

Tracciabilità – Riferimento normativo

ART. 25 COMMA 5 LEGGE 133/99:

I pagamenti effettuati a favore di società, enti ed ASD, nonchè i versamenti da questi operati, se di importo superiore a lire 1.000.000, ovvero € 516,46 ...



Tracciabilità – Riferimento normativo

<<... sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli ...>>


La disciplina in esame si applica a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche indipendentemente:

- dalla forma giuridica di costituzione (associazione riconosciuta o non riconosciuta, società di capitali, società cooperativa);
- 2. dal fatto che usufruiscano o meno del regime ex L. 398/91

- Coni;
- Enti di promozione sportiva;
- Federazioni sportive nazionali;
- Tutti gli altri soggetti che organizzano attività sportive con l'impegno di atleti che, al momento della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti.

- Rientrano nella sfera di applicazione della disciplina in esame tutte le somme pagate o incassate di importo superiore ad € 516,46.
- Con D.M. 473/99 applicazione estensiva della locuzione "pagamenti"e "versamenti"
 - => non solo operazioni di natura tipicamente commerciale ma anche quelle scaturenti da attività istituzionale (es. pagamento di quote associative nel caso siano superiori alla soglia di € 516,47)

- Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le movimentazioni in entrata e in uscita che devono essere eseguite con modalità tracciabili. Tali operazioni riguardano:
- Versamenti ricevuti
- 2. Pagamenti effettuati



Versamenti ricevuti

- Erogazioni liberali
- Contributi a qualsiasi titolo
- Quote associative
- Proventi da attività commerciali connesse a quelle istituzionali
- Raccolte fondi
- Ogni altro incasso

Pagamenti effettuati

- Compensi corrisposti ad atleti, collaboratori, ecc.
- Compensi erogati
 a lavoratori
 subordinati ed
 autonomi
- Ogni altro pagamento

I versamenti ed i pagamenti superiori ad € 516,46 possono essere eseguiti tramite:

- conti correnti bancari o postali;
- bonifici bancari
- carte di credito e prepagate;
- bancomat;
- secondo modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, quali ad es. assegni non trasferibili ... (circ. ADE n.43/E/2000)

Modalità non ammesse:

- Contante
- Assegni trasferibili, la cui destinazione finale non è certa nè trasparente
- Si ricorda che ai fini antiriciclaggio, l'apposizione sugli assegni della clausola "non trasferibile" è obbligatoria se l'assegno è di importo pari o superiore ad € 1.000,00

- Per operazioni inferiori alla soglia non sono previste particolari modalità di esecuzione ... Ma => rimane la necessità di conservare la relativa documentazione per tutto il periodo in cui è possibile esperire l'azione di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
- È vivamente consigliato annotare tali operazioni in un registro di prima nota cassa, con riferimento al giorno in cui sono pagate o incassate

In tale ambito potrebbe essere ricompreso anche il pagamento rateizzato delle quote associative annuali, qualora le singole rate non superino la soglia normativamente prevista.

È onere del contribuente dimostrare la tracciabilità dei versamenti e dei pagamenti superiori ad € 516,46 per il periodo entro cui è possibile attivare l'accertamento art. 5 D.M. 473/99: le associazioni che hanno optato per il regime ex L. n.398/91 devono conservare: << ... copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti per il periodo previsto dal D.P.R. 600/73 >>.



- EROGAZIONI LIBERALI:
- I. Sono detraibili ai fini Irpef o Ires per il soggetto erogante a condizione che il versamento sia fatto tramite banca, posta, carte di credito, bancomat, ecc., a prescindere dall'importo erogato;
- 2. l'erogazione liberale deve quindi sempre essere fatta a mezzo banca o posta, anche se importo< € 516,46

L'inosservanza dell'art. 25, co. 4, L. n. 133/99 comporta:



SANZIONE DIRETTA:

 Applicazione delle sanzioni di cui all'art.
 11 D. Lgs. 471/97

SANZIONE INDIRETTA:

 Decadenza dalle agevolazioni ex L.398/91

SANZIONE DIRETTA

Varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00

SANZIONE INDIRETTA

SONO GUAI SERI!!!

È vero che avete fatto un pagamento in contanti di 520,00 euro?



- La conseguenza più grave per l'ASD non è tanto il pagamento della sanzione pecuniaria, quanto la decadenza dal regime di cui alla L. 398/91
- Perdita di tutte le agevolazioni previste
- Effetti su quantificazione maggiori imposte e su sanzioni per omesse formalità dalle quali il regime esenta, sono in termini economici devastanti per l'ASD accertata.

Imposte dirette -> IRES

Base imponibile non più forfettaria → 3% sui proventi conseguiti ma secondo regime ordinario cioè ...

Imposte dirette → IRES

Reddito d'esercizio:
Differenza tra ricavi
ricostruiti in sede di
controllo e costi
riconosciuti in deduzione

Imposte indirette -> IVA

Detrazione non più forfettaria → 50% su pubblicità, 10% o 50% su sponsorizzazione ed 1/3 su diritti ripresa televisiva

ma ...

Imposte indirette -> IVA

Iva da versare:
Differenza tra l'Iva a
"debito" (su operazioni
attive) e quella a "credito"
(su operazioni passive)

Ulteriore pesante conseguenza:

• A causa del mancato adempimento degli obblighi relativi a fatturazione, registrazione e liquidazione dell'imposta nonchè l'omessa presentazione della dichiarazione iva e dell'esercizio del diritto alla detrazione, in sede di accertamento – visti art. 21, 25, 55 e 19 ter D.P.R. n. 633/72 –

Non è riconosciuta la detrazione dell'iva assolta sugli acquisti.

Tracciabilità – Quesiti

QUESITO N. 1

Un'ASD decade dai benefici della L. 398/91 per un solo pagamento o versamento eseguito con modalità non tracciabili, pur se di modesta entità?

È sufficiente una sola inosservanza della richiamata disposizione, ed a prescindere dalla sua gravità, per comportare la decadenza dai benefici e l'applicazione delle correlate sanzioni Tolleranza zero

Tracciabilità – Quesiti

QUESITO N. 2

È possibile che il versamento in banca sia di importo superiore ad € 516,46 quando l'ASD possa dimostrare, dalla prima nota e/o dalla documentazione contabile, che si tratti di somma di importi unitari di valore inferiore alla soglia?

Si. Non si ravvisa violazione se dall'esame della prima nota o altra documentazione, l'ASD sia in grado di dimostrare che il versamento di somme superiori alla soglia, deriva da più incassi inferiori ad € 516,46.

Il MEF ha chiarito che versamenti e prelevamenti su proprio conto possono essere effettuate liberamente → no limite

Tracciabilità – Quesiti

QUESITO N. 2

C.T. P. di Brescia, sentenza 17/06/2013 n. 57/2013:

- Ha stabilito che l'obbligo di tracciabilità riguarda i singoli pagamenti, anche se frazionati in relazione ad una stessa operazione, non essendoci una specifica previsione al riguardo, a differenza della normativa antiriciclaggio.
- Nello stesso senso CTP Reggio Emilia sentenza n. 296/03/2014

Tracciabilità - Come difendersi

REGOLE "PRUDENZIALI":

- Tenere prima nota degli incassi e dei pagamenti.
- Supportare, con idonea documentazione, ogni movimento in entrata ed in uscita (es. ricevute per quote associative, ricevute per compensi agli sportivi, ecc. .).
- Avere a disposizione in ordine cronologico tutta la documentazione contabile relativa gli incassi ed ai pagamenti.

Tracciabilità – Come difendersi

REGOLE "PRUDENZIALI":

- Avere cura che ogni versamento in banca derivi da incassi documentati, e che gli incassi di importo superiore ad € 516,46 siano effettuati con modalità tracciate.
- Per incassi effettuati con carta di credito e bancomat allegare alle ricevute il relativo documento contabile.
- In caso di rimborsi spese è opportuno indicare analiticamente i dati del percettore, i motivi della spesa e i documenti giustificativi.

Tracciabilità – Conclusioni

- Dalla verifica di violazione agilmente riscontrabile deriva per l'A.F. recupero di maggiore imposta sul 97% dei proventi commerciali ricostruiti e non tassati, ai fini delle imposte sul reddito, e generalmente un 50% di Iva non versata.
- Volontà del legislatore di bilanciare la grande agevolazione concessa alle ASD con regime forfettario con altrettanti stringenti limiti sulle operazioni in denaro.

Tracciabilità - Conclusioni

A fronte di questa condivisibile rigidità normativa, nella prassi si sono però registrati comportamenti eccessivamente rigorosi da parte dell'A.F., che in sede di verifica più volte ha disconosciuto il regime anche in presenza di singole o limitate operazioni sopra soglia a fronte delle quali gli accertati avevano comunque fornito appositi giustificativi idonei a consentire comunque "lo svolgimento di efficaci controlli all'A.F." attraverso "altre modalità idonee" come testualmente previsto dalla norma.

Tracciabilità – Conclusioni

- Simili eccessi di severità nell'interpretazione della disposizione hanno portato a situazioni di abuso che non rispecchiano la volontà e la ratio del legislatore.
- È la stessa A.F. ad affermare che se adeguatamente documentabili e dimostrabili in caso di contestazione o di richiesta di chiarimento, trasferimenti di denaro sopra soglia aventi però ad oggetto distinte operazioni di valore inferiore non faranno scattare automaticamente la violazione della norma in esame.

Risoluzione ADE 102/E del 19/11/2014

2 CONCLUSIONI
SORPREDENTI IN TEMA DI
TRACCIABILITA' DELLE
MOVIMENTAZIONI
FINANZIARIE

Prima conclusione:

- L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori ad € 516,46 si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 16/12/1991 n. 398 e non solo alle società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici.
- L'art. 25 c.5 L. 133/99 richiama espressamente solo le società, enti ed Asd ed è collegato alla L. 398/91.

Prima conclusione:

- Non era dunque chiaro se anche le altre associazioni, diverse da quelle sportive dilettantistiche, dovessero rispettare gli obblighi di tracciabilità in esame.
- Problema ora risolto dall'Ade, secondo cui la disciplina in esame si applica a tutti i soggetti destinatari in astratto del regime 398/91, dunque non solo quelli che abbiano in concreto esercitato l'opzione ...
- Pertanto i destinatari della norma in esame sono:

- Asd e Soc. Sport. Dil. costituite in società di capitali senza fine di lucro, ex art. 90, c. 1, L. 289/2002;
- Associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ex art. 2, c. 31, L. 350/2003;
- Associazioni senza fini di lucro;
- Associazioni pro-loco.

Seconda conclusione:

Qualora "... vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione del regime speciale di cui alla L. 398/91, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti".

Tracciabilità – Ultim'ora

- Quindi anche in caso di violazione del precetto sulla tracciabilità, secondo l'Agenzia, si renderebbero applicabili le regole generali previste in caso di superamento del limite annuo di ricavi consentito per la permanenza nel regime agevolato e pari ad € 250.000.
- Conseguenze rilevanti in relazione agli accertamenti già in essere nei quali il reddito complessivo è stato ricostruito con riferimento all'intero esercizio e non alla porzione che va dal mese successivo alla violazione sino alla fine dell'anno.

Tracciabilità – Ultim'ora


Esempio

Se la violazione si è verificata verso la fine del periodo di imposta, non pochi saranno coloro che vorranno far valere presso gli uffici finanziari l'interpretazione contenuta nella risoluzione n. 102/E al fine di ottenere una sostanziale riduzione degli importi dovuti e forse decisiva per la sopravvivenza dell'ente stesso!!!

Tracciabilità - Riepilogo

LA TRACCIABILITA' DELLE SOMME Art. 25 c. 5, Legge 133/1999

I VERSAMENTI DI
IMPORTO NON
INFERIORE A 516,46
EURO DEVONO
ESSERE EFFETTUATI
TRAMITE STRUMENTI
DI PAGAMENTO
TRACCIABILI:



BOLLETTINO C/C POSTALE

BONIFICO BANCARIO

ASSEGNO NON TRASFERIBILE

BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

La disposizione si applica a:

PROFILO SOGGETTIVO

- SOCIETA' E ASD IN REGIME L. 398/1991
- > SOCIETA' E ASD IN REGIME ORDINARIO
- > CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
- ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI

PROFILO OGGETTIVO

- > EROGAZIONI LIBERALI
- CONTRIBUTI A QUALSIASI TITOLO
- QUOTE ASSOCIATIVE
- > PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI
- > SPONSORIZZAZIONI E OGNI ALTRO PROVENTO

21 novembre 2014 dott. Camillo Gentile 75

Tracciabilità - Riepilogo

INOSSERVANZA DELLA NORMA SULLA TRACCIABILITA'

Art. 4, comma 3, decreto 26 novembre 1999, n. 473

VERSAMENTI



NON DETRAIBILI PER IL SOGGETTO EROGANTE

COSTITUISCONO REDDITO IMPONIBILE PER L'A.S.D. **PAGAMENTI**



DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI

PREVISTE DALLA L. 398/1991

COSTITUISCONO REDDITO
INTEGRALMENTE IMPONIBILE
PER IL PERCETTORE

APPLICAZIONE SANZIONI ART. 11 D.LGS. 471/1997

21 novembre 2014 dott. Camillo Gentile 76

Responsabilità

- Normativa
- Soggetti : chi è responsabile?
- Associazioni riconosciute
- Associazioni non riconosciute
- Limiti e durata
- Conclusioni

Responsabilità - Normativa

Art. 38 codice civile:

- Sancisce la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'ASD.
- Le direzioni dell'ADE sul principio di cui all'art. 38 c.c. notificano gli avvisi di accertamento delle ASD, sia all'associazione, nella persona del legale rappresentante, sia in proprio a quest'ultimo, quale diretto responsabile in solido.

Responsabilità - Soggetti

- La prima verifica è sulla coincidenza tra il soggetto indicato come legale rappresentante dell'Asd ed il soggetto responsabile quale persona che ha agito in nome e per conto dell'Asd.
- La norma infatti sancisce la responsabilità:
- 1. delle Asd per le obbligazioni assunte dalle persone che le rappresentano
- 2. la personale e solidale responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto della associazione non riconosciuta, in aggiunta a quella del fondo comune.

Responsabilità – Soggetti

- Tuttavia, non è la carica in sè il presupposto della responsabilità solidale ma è il compimento di atti di gestione in favore e per conto dell'associazione medesima.
- Conseguenza: in presenza di reati tributari, la persona fisica destinataria di una avviso di accertamento, a carico di un'Asd, potrà dimostrare di non essere stato consigliere nel periodo accertato o, nel caso in cui lo fosse stato, di non aver interferito con atti di gestione.

Responsabilità - Soggetti

 La Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto:

"ciò che rileva, ai fini della responsabilità di cui all'art. 38 c.c., non è tanto la carica rivestita al momento dei fatti, ma l'attività negoziale concretamente svolta da tali soggetti e la circostanza che i terzi abbiano fatto affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio"

(Cass. Civ. sent. 26290/2007, 718 del 2006, 455/2005, 5089/1998 — Cass.civ., sez. V, sent., 10/09/2009, n. 19486)


Responsabilità

- In caso di debiti tributari, verso di chi e con quale scala di gradualità scatta la responsabilità personale e solidale in caso di mancato pagamento dell'Iva?
- Quale procedura deve/devono adottare il Presidente/Consiglieri in carica per rigettare richieste di pagamento per mancato risarcimento IVA riferito a periodi in cui non erano in carica?

Responsabilità – Ass. Riconosciute

- Il tema dei quesiti è circoscritto alle Asd prive di personalità giuridica.
- Infatti, le associazioni riconosciute, ossia con personalità giuridica, (es. le Società Sportive Dilettantistiche) godono della responsabilità limitata al patrimonio sociale.

Cosa significa?



Responsabilità – Ass. Riconosciute

ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA

Per le obbligazioni assunte dall'ente, sia di carattere contrattuale sia extracontrattuale (es. violazioni tributarie), risponde solo il patrimonio dell'ente senza nessun coinvolgimento della responsabilità personale delle singole persone fisiche che ne fanno parte, salvo che il Presidente si sia reso responsabile di comportamenti abnormi come fatti-reato o gravissime imprudenze e negligenze.

Responsabilità – Ass. Riconosciute

ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA


- Gli amministratori godono dell'irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte.
- I terzi creditori possono agire solo sul patrimonio dell'ente e non su quello personale degli amministratori.



Responsabilità – Ass. non riconosciute

• Nelle Asd non riconosciute, anche se esiste separazione tra patrimonio degli associati e quello dell'associazione, esiste una responsabilità solidale ed illimitata, prevista dall'Art. 38 c.c., a carico di chi agisce in nome e per conto dell'associazione.

Cosa significa in pratica?



Responsabilità – Ass. non riconosciute

ENTI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA - ART. 38 C.C.

I Presidenti delle Asd, a norma del codice civile, rispondono, rispetto alle obbligazioni sociali assunte, in proprio e senza la preventiva escussione del fondo sociale: ciò significa che i creditori dell'Asd e l'A.F. potrebbero agire indistintamente sia nei confronti del patrimonio del Presidente che di quello sociale.

AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA

Responsabilità – Limiti e durata

- La responsabilità personale non cessa con la cessazione dalla carica, ma permane anche successivamente con riferimento alle obbligazioni contratte nel periodo in cui si agiva a favore dell'ente.
- Eventuali lettere di consegna tra amministratori uscenti ed entranti sono irrilevanti, in quanto gli amministratori sono sempre tenuti a rispondere delle obbligazioni assunte quando erano in carica. Tali accordi non hanno, quindi, nessun valore nei confronti dei terzi.

Responsabilità – Limiti e durata

Tale disposizione impone al Presidente uno scrupoloso controllo dell'attività economico-finanziaria svolta dall'Asd: dovrà agire con la massima attenzione e prudenza al fine di evitare l'assunzione di obbligazioni sociali che potrebbero minare anche l'integrità del proprio patrimonio personale ove presieda un sodalizio non riconosciuto, cosa che accade nella stragrande maggioranza delle Asd.

Responsabilità – Limiti e durata

E solo il caso di far notare, infine, che la vigilanza del presidente dovrà interessare anche l'attività dei dirigenti, visto che la responsabilità patrimoniale si estende anche alle obbligazioni sociali assunte da altro dirigente che abbia agito su incarico presidenziale espresso, salvo il presidente riesca a dimostrare di essere all'oscuro delle azioni intraprese dal dirigente che abbia agito autonomamente nei confronti dei terzi.

Responsabilità - Conclusioni

- La responsabilità di chi presiede un sodalizio sportivo non differisce da quella imputabile a qualsiasi soggetto a capo di un organismo sociale: sarebbe dunque opportuno evitare improvvisazioni assumendo la presidenza di una Asd o Ssd con la consapevolezza delle conseguenze cui, almeno teoricamente, si potrebbe andare incontro e ricorrendo, ove necessario, all'assistenza di professionisti specializzati.
- Si consiglia anche la stipula di una polizza assicurativa base.

Il professionista bisognerebbe contattarlo prima ... Non quando la "frittata" è stata fatta ...

